

6. Conto economico

La tabella che segue riporta il conto economico negli esercizi 2012 e 2013.

Tav. 13 Conto economico 2012 – 2013 con variazioni percentuali e assolute

	2012	2013	VAR. %	(importi in euro) Var. ass.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1-traferimenti dallo Stato	1.573.814	1.258.772	-20,0	-315.042
2-trasferimenti da altri enti	1.943.569	522.000	-73,1	-1.421.569
3-altri	12.493	8.425	-32,6	-4.068
TOTALE (A)	3.529.876	1.789.197	-49,3	-1.740.679
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1-per materie prime sussidiarie consumo merci	8.953	8.987	0,4	34
2-per servizi	2.160.043	874.843	-59,5	-1.285.200
3-per godimento beni di terzi	60.949	22.928	-62,4	-38.021
4-per il personale	664.588	622.278	-6,4	-42.310
5-ammortamenti e svalutazioni	227.125	353.337	55,6	126.212
6-oneri diversi di gestione	211.739	261.782	23,6	50.043
TOTALE (B)	3.333.397	2.144.155	-35,7	-1.189.242
Differenza tra valore e costi della produzione	196.479	-354.958	-280,7	-551.437
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
- sopravvenienze passive		2		2
- sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti da gestione residui	40.551	109.263	169,4	68.712
TOTALE (E)	40.551	109.261	169,4	68.710
Risultato prima delle imposte	237.030	-245.697	-203,7	-482.727
Imposte dell'esercizio	49.832	50.081	0,5	249
Avanzo/Disavanzo economico	187.198	-295.778	-258,0	-482.976

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

L'esercizio 2013 chiude il conto economico con un disavanzo di € 295.778 (l'esercizio precedente aveva registrato un avanzo di € 187.198).

Il valore della produzione presenta una flessione del 49,3% (da € 3.529.876 a € 1.789.197) attribuibile, come già rilevato, alla riduzione dei contributi pubblici con particolare riferimento a quelli derivanti dalla voce “altri enti”.

I costi della produzione passano da € 3.333.397 a € 2.144.155 per effetto della consistente riduzione delle voci “beni di consumo” e “servizi” (da € 2.160.043 a € 874.843).

7. Stato patrimoniale

La tabella che segue riporta lo stato patrimoniale (esercizi 2012-2013).

Tav. 14 Stato patrimoniale

(importo in euro)

ATTIVITA'	2012	2013	Variazioni percentuali	Var. Ass.
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni immateriali	2.435.824	2.572.300	5,6	136.476
II. Immobilizzazioni materiali	612.243	532.427	-13,0	-79.816
Totale	3.048.067	3.104.727	1,9	56.660
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
II. Residui attivi	2.090.226	1.935.816	-7,4	-154.410
IV. disponibilità liquide	1.291.368	278.075	-78,5	-1.013.293
Totale	3.381.594	2.213.891	-34,5	-1.167.703
Totale attivo	6.429.661	5.318.618	-17,3	-1.111.043
PASSIVITA'				
A) PATRIMONIO NETTO				
VIII. Avanzo/Disavanzo economico portato a nuovo	3.278.279	3.465.477	5,7	187.198
IX. Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	187.198	-295.778	-258,0	-482.976
Patrimonio netto	3.465.477	3.169.700	-8,5	-295.777
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO di lavoro subordinato	29.404	61.092	107,8	31.688
E) RESIDUI PASSIVI	2.934.780	2.087.827	-28,9	-846.953
Totale passivo	2.964.184	2.148.919	-27,5	-815.265
Totale passivo e patrimonio netto	6.429.661	5.318.618	-17,3	-1.111.043

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Nel 2013, rispetto all'anno precedente, il patrimonio netto registra una riduzione di € 295.777 pari al 8,5% (da € 3.465.477 a € 3.169.700).

Le attività presentano una significativa diminuzione passando da € 6.429.661 ad € 5.318.618 essenzialmente per effetto della riduzione della cassa.

Le passività registrano una diminuzione (da € 2.964.184 ad € 2.148.919) attribuibile soprattutto alla riduzione dei residui passivi (da € 2.934.780 ad € 2.087.827).

Di seguito si evidenziano le voci che presentano le variazioni più rilevanti.

Attività

Le immobilizzazioni registrano un lieve aumento passando da € 3.048.067 ad € 3.104.727 attribuibile all'incremento delle immobilizzazioni immateriali.

L'attivo circolante presenta una consistente riduzione (da € 3.381.594 a € 2.213.891) dovuta alla diminuzione delle disponibilità liquide (da € 1.291.368 a € 278.075).

Passività

La diminuzione registrata dalle passività è attribuibile alla riduzione della consistenza dei residui passivi e al disavanzo economico di competenza.

8. Conclusioni

Il Parco nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese si estende nel territorio di 29 Comuni della provincia di Potenza con una superficie di 68.931 ettari ed è uno dei più grandi parchi nazionali. È il ventiquattresimo Parco nazionale, ultimo in ordine di tempo ad essere stato istituito con la finalità di tutelare aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturali.

Ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

La legge quadro sulle aree protette attribuisce agli enti parco ampi poteri di pianificazione ed amministrazione che si concretizzano nella predisposizione e attuazione degli strumenti programmatici rappresentati dal Piano del parco, dal Regolamento del parco e dal Piano pluriennale economico e sociale. In ordine allo stato di attuazione di tali atti si evidenzia che al momento della presentazione di questa relazione l'Ente non ha ancora adottato né il Piano del parco, né il Regolamento del parco. Quanto al Piano pluriennale economico sociale la Comunità del parco, tenuta ad esprimere un parere preventivo, ancora non ha provveduto a tale adempimento.

In particolare, nel 2013 a seguito di procedura aperta, l'Ente ha affidato un apposito incarico di studio e di consulenza tecnico-scientifica ad una società a supporto dell'ufficio competente nella predisposizione di tali atti. L'incarico ha la durata di trenta mesi e per esso è previsto un compenso complessivo di € 806.612.

L'attività del Parco è iniziata nell'ultimo trimestre del 2009 con la nomina di un Commissario il cui incarico è stato prorogato fino all'11.7.2012, data in cui è stato nominato il Presidente attualmente in carica.

Il Consiglio direttivo è stato costituito nel 2015 e la Giunta esecutiva è stata ricostituita nel corso della prima riunione del Consiglio direttivo.

Sino al 2013 l'Ente si è avvalso esclusivamente di personale a tempo determinato (nel 2014 ha assunto 10 unità di personale a tempo indeterminato e 2 unità sono state stabilizzate).

In materia di contenimento della spesa l'Ente ha versato all'erario i risparmi realizzati sui consumi intermedi pari a € 8.400.

Il servizio di bilancio e contabilità è esternalizzato e il costo del servizio annualmente è di € 125.177.

Nel 2013 i risultati contabili evidenziano una situazione finanziaria ed economico-patrimoniale che presenta un peggioramento rispetto all'anno precedente.

	(importi in euro)	
	2012	2013
Disavanzo finanziario	-1.003.856	-430.010
Consistenza finale della cassa	1.291.367	278.076
Avanzo di amministrazione	446.814	126.065
Avanzo/Disavanzo economico	187.198	-295.778
Patrimonio netto	3.456.477	3.169.700

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

In particolare, l'Ente presenta un disavanzo finanziario, un disavanzo economico e una riduzione della cassa, dell'avanzo di amministrazione e del patrimonio netto.

Alla luce del quadro complessivo che emerge dai risultati contabili, questa Corte, pur tenendo conto della necessaria salvaguardia del patrimonio naturale del Parco e dell'importanza della continuità e della regolarità dell'espletamento delle funzioni, torna a ribadire la necessità che l'Ente, anche attraverso interventi volti ad incentivare le fonti di autofinanziamento (0,3% nel 2013), ponga in essere ogni azione utile a ricondurre la gestione in equilibrio finanziario, così come peraltro, anche il MATTM ha rilevato con nota del 6 marzo 2015.

PAGINA BIANCA

APPENDICE

PAGINA BIANCA

Assetto normativo – Gli Enti parco nazionali, istituiti con la legge quadro del 6 dicembre 1991 n. 394 art. 9 “*Legge quadro sulle aree protette*”, hanno personalità di diritto pubblico e sono dotati di amplissimi poteri, pianificatori ed amministrativi, sovraordinati a quelli degli enti territoriali, che si traducono nella regolamentazione e nel governo del territorio di riferimento degli stessi. Sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e ad essi si applica la legge n. 70/1975 (tabella IV degli enti preposti ai servizi di pubblico interesse).

A norma delle leggi quadro gli Enti parco hanno la gestione delle aree naturali protette, definite quali “*aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione a tutela delle generazioni presenti e future*” (art. 2).

E’ scopo specifico dell’Ente:

- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Nel 2013, a seguito dell’emanazione del Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’Ambiente (Regolamento approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 73), il quadro normativo di riferimento degli Enti parco, quale definito dalla legge-quadro n. 394/91 ha subito alcune importanti variazioni.

In particolare il testo modificato dell’art. 9 della legge quadro prevede che il numero dei componenti il Consiglio direttivo è ridotto da dodici a otto. Essi sono nominati con decreto del Ministro dell’Ambiente entro trenta giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, sentite le Regioni interessate che debbono esprimersi entro il medesimo termine.

Decorso inutilmente tale termine, il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro su designazione della Comunità del Parco;
- b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- c) uno su designazione del Ministero dell'Ambiente;
- d) uno su designazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) uno su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Le designazioni dei componenti il Consiglio direttivo sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'Ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza di tale termine il Presidente, esercita, per un periodo massimo non superiore a centottanta giorni, le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Qualora i designati siano sindaci o presidenti di comunità montana o di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del Parco, oppure consiglieri o assessori degli stessi enti e cessino da tale carica, decadono immediatamente dall'incarico di membro del Consiglio direttivo del Parco. Entro quarantacinque giorni dalla cessazione si procede alla nuova designazione.

Il numero dei componenti della Giunta esecutiva è ridotto da cinque a tre.

Le delibere di adozione o di modifica degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti in quanto si tratta di delibere soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente in qualità di amministrazione vigilante.

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento (27 giugno 2013) non sono più corrisposti gettoni di presenza ai componenti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti.

Gli statuti degli Enti parco devono essere adeguati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Decoro inutilmente detto termine, l'Ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'Ambiente con proprio decreto. Nei casi in cui, per l'adeguamento dello statuto, la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al Presidente e al Consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.

Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni dei componenti il Consiglio direttivo.

Strumenti di programmazione — La legge quadro disciplina gli aspetti di programmazione e gestionali necessari allo svolgimento dell'attività degli Enti parco. In particolare è prevista l'adozione del Piano del Parco, del Piano Pluriennale Economico e Sociale e del Regolamento del Parco.

Il Piano del Parco deve essere aggiornato (art. 12, comma 6) almeno, ogni dieci anni ed ha lo scopo di tutelare i valori naturali ed ambientali attraverso la puntuale disciplina di:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

La Comunità del Parco deve elaborare un Piano Pluriennale Economico e Sociale_(PPES) (art. 14, commi 2 e 3) per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti, eventualmente anche attraverso accordi di programma, ed è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo nonché all'approvazione della Regione. Il PPES può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali e culturali; servizi sociali e biblioteche; restauro anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una parte del PPES è diretta a favorire le attività riguardanti l'occupazione giovanile ed il volontariato, l'accessibilità e la fruizione del Parco, in particolare per i portatori di handicap.

Il Regolamento del Parco (art. 11, commi 1 e 2) deve essere adottato dall'Ente, con delibera del Consiglio direttivo, anche contestualmente al Piano del Parco e, comunque, non oltre sei mesi

dall'approvazione del medesimo. Esso è soggetto all'approvazione del Ministero vigilante e disciplina l'esercizio delle attività svolte nel territorio di competenza, stabilendo, in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

Il Regolamento, inoltre, (art. 11, comma 3) introduce alcuni divieti a tutela dell'ambiente, del paesaggio, della flora e della fauna. In particolare vieta:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modifica del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Infine il Regolamento (art.11, commi 2bis e 5) valorizza usi, costumi, consuetudini, attività tradizionali ed espressioni culturali identitarie delle popolazioni residenti nel territorio del Parco.

Gli Organi - Sono Organi dell'ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti e la Comunità del Parco. Durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Il Presidente - nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate - ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, esplica le funzioni di coordinamento, anche su delega del Consiglio direttivo ed adotta provvedimenti urgenti soggetti alla ratifica del medesimo organo. Presiede il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva, ne coordina l'attività ed emana gli atti di sua competenza. Rappresenta l'Ente nei procedimenti civili, amministrativi e penali e promuove le azioni e i provvedimenti necessari per la tutela degli interessi del Parco. Assegna al Direttore, previa delibera dal Consiglio direttivo, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e i programmi da attuare.

Il Consiglio direttivo – composto dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente – determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali; delinea l'attività complessiva dell'ente; elegge al proprio interno una Giunta esecutiva formata da tre componenti compreso il Presidente.

La Giunta esecutiva coadiuva il Presidente nelle funzioni di controllo e vigilanza affinché le decisioni del Consiglio direttivo vengano attuate nell'ambito dei programmi dell'Ente, con la possibilità di formulare proposte per definire ed attuare sia i programmi che gli obiettivi dell'Ente parco.

La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte in quello del Parco, dai Presidenti delle Regioni e delle Province interessate. Quale organo di partecipazione delle comunità locali, la Comunità del Parco esercita funzioni consultive e propositive sulle più importanti decisioni riguardanti la vita interna all'area stessa. Il parere della Comunità è obbligatorio con riferimento al Piano del Parco, al Regolamento del Parco, allo Statuto dell'Ente Parco, al bilancio ed al conto consuntivo. Può esprimere anche il proprio avviso su altre questioni, qualora lo richieda un terzo dei componenti il Consiglio direttivo e delibera, inoltre, il Piano Pluriennale Economico e Sociale.

Il Collegio dei revisori dei conti, in base all'art. 79, comma 1, del DPR n. 97/2003, vigila, ai sensi dell'art. 2403 cc., sull'osservanza delle leggi, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, contabilità e fiscali, esplicando altresì attività di collaborazione con l'organo di vertice, fermo restando lo svolgimento di eventuali altri diversi compiti assegnati dalle leggi dagli statuti e dallo stesso regolamento di contabilità degli enti pubblici. È nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è formato da tre componenti scelti tra i funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo

dei revisori ufficiali dei conti. Due di essi sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio ed uno dalla Regione.